Servizio di formazione degli esponenti delle comunità religiose presenti in Italia che non hanno stipulato intese con lo Stato

II° Modulo - Ravenna 13 maggio 2017

Proff.: F. Alicino – L.S. Martucci

alicino@lum.it

laurasabrina.martucci@uniba.it

II° Modulo
Aspetti giuridici e sociologici del sistema dei rapporti tra confessioni religiose e stato

.

Simboli religiosi ed uso dei segni di appartenenza confessionale

1. Segni esteriori e capi di abbigliamento identificativi di appartenenza religiosa

1. Libertà di professare e manifestare la fede d'appartenenza;

2. Simboli religiosi nello spazio pubblico: scuole, tribunali, …

A. Neutralità dello Stato;

B. Libertà religiosa individuale e formazione incondizionata della coscienza;

   a) Professare

   b) Manifestare

1.
Segni esteriori e capi di abbigliamento identificativi di appartenenza religiosa

.

Segni esteriori e capi di abbigliamento identificativi di appartenenza religiosa

- In Italia, a differenza di altri Stati (Francia, Turchia,) **non esiste una legge specifica sui simboli religiosi**.
- **l'esibizione di simboli sul proprio corpo** da parte dei cittadini croci al collo, veli, turbanti **non è vietata**;
- Bilanciamento tra:
  - **Esigenze di Pubblica sicurezza** e
  - **Tutela del diritto di libertà religiosa**
  - **Tutela dell'identità personale**

Diritto all'identità

- "…tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto **all'identità personale**. Si tratta … **del diritto ad essere se stesso**, inteso come rispetto **dell'immagine di partecipe alla vita associata**, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, **religiose**, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo … di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata"(Corte cost., 24 gennaio 1994, n. 13)

Ministero dell'interno
Direzione generale dell'amministrazione civile
Circolare n. 4, 14 marzo 1995

- **Rilascio carta di identità a cittadini professanti culti religiosi diversi da quello cattolico - uso del copricapo**
- … il **turbante** ovvero il **velo** delle religiose, sono parte degli indumenti **abitualmente** portati e che **concorrono nel loro insieme a identificare** chi li porta.

Ministero dell'interno
Direzione generale dell'amministrazione civile
Circolare n. 4, 14 marzo 1995

- … alla luce di possibili **richiami al precetto costituzionale della libertà di culto e di religione**,
- … le richieste (di indossare il copricapo nelle foto dei documenti) debbano trovare **favorevole** accoglimento presso le Amministrazioni Comunali, **purché i tratti del viso siano ben visibili.**

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera

Circ. n. 300/3656/A/24.159/1^Div. – 24 luglio 2000

- OGGETTO: Misure atte ad impedire l'uso in pubblico di capi d'abbigliamento idonei a travisare i tratti delle persone che li indossano.

Circ. n. 300/2000

- … nella materia dei documenti atti a comprovare l'identità personale, si è reso necessario esaminare la compatibilità tra la pertinente normativa di pubblica sicurezza e le prescrizioni di alcune religioni, tra le quali quella islamica, che impongono alle donne l'uso continuo del copricapo o del capo coperto.

Circ. n. 300/2000

- L'art. 289 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dispone che la **fotografia** da applicare sulla carta d'identità debba riprodurre l'immagine a mezzo busto e **senza cappello** (accessorio occasionale non religioso)**.**
- il **turbante**, il "**chador**" o anche il **velo**, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e **concorrono**, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente **purché mantenga il volto scoperto.**

I simboli Sikh

- **1995:** il **Ministero dell'interno**, stabilisce con **circolare n. 4/95 del 14 marzo 1995**, che basta che il volto sia scoperto;
- **2000:** con altra **circolare del 24 luglio** il Ministero ha precisato che **il turbante**, **il chador** e **il velo**, imposti da motivi religiosi," *sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto*" e pertanto tali accessori **sono ammessi.**

I simboli Sikh

- **Simboli Sikh (le cinque "k"):**

1. ***kesh*** (i capelli lunghi vengono raccolti in un turbante, obbligatorio per gli uomini e talora usato anche dalle donne),
2. ***kangha*** (il pettine, segno di capelli raccolti in modo ordinato),
3. ***kara*** (un braccialetto di ferro, che rappresenta il controllo morale nelle azioni e il ricordo costante di Dio),
4. ***kacha*** (sottovesti di tipo allungato, simbolo dell'autocontrollo e della castità)
5. ***kirpan*** (spada cerimoniale, di cui oggi si sottolinea che è un simbolo religioso di fortezza e lotta contro l'ingiustizia, è un oggetto simbolico e cerimoniale non un'arma).

I simboli Sikh: il Turbante

- Sorgono a volte problemi per i controlli di sicurezza aereoportuale:
- si è iniziato a fare togliere il turbante ai Sikh, cosa ritenuta non rispettosa della fede
- Togliere il turbante di fronte a tutti è considerato da ciascun sikh disonorevole.
- Alcuni aeroporti si sono dotati di particolari metal detector (Svaiv) in grado di rilevare anche uno spillo contenuto nel turbante che non viene così tolto.

I simboli Sikh: il Kirpan

- il Kirpan rappresenta l'impegno per il rispetto di sé e per la propria libertà di spirito;
- Il fedele che lo indossa è simbolicamente un soldato dell'*Armata di Dio;*
- il fedele lo utilizza per proteggere i deboli, i bisognosi o per come difesa personale;
- non può essere mai utilizzato in azioni provocatorie o aggressive.

I simboli Sikh

- Il fedele Sikh ha il diritto di indossare il **Kirpan** in deroga alle leggi statali che, per motivi di sicurezza vietano di portare armi nei luoghi pubblici?

I simboli Sikh

- L'esercizio della libertà religiosa non consente atti illegali:

  - ✓ vi è un **divieto** di porto di armi art. **4 L. 110/1975 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi:**
  - ✓ **Art. 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere.**

«**Senza giustificato motivo**…non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, …, strumenti …. **da taglio** atti ad offendere (c.d. armi proprie),…nonché qualsiasi altro strumento (c.d. armi improprie) per l'offesa alla persona. … è vietato portare armi nelle riunioni pubbliche … **Il contravventore è punito con l'arresto …** »

I simboli Sikh

La libertà religiosa deve essere esercitata nel quadro dei principi generali della **Costituzione** e in bilanciamento con gli altri diritti

Trib. Cremona, sent. 19/02/2009, n. 15
i giudici ritennero che per un **Sikh:**

- «il porto del Kirpan costituisce un **simbolo** di **appartenenza** alla religione Sikh, ha una valenza intrinsecamente comunicativa **dell'identità religiosa**, atteso che la condotta .. è imposta dal sikkhismo e non può avere esclusivamente una finalità di abbigliamento» … tali motivazioni sono «**giustificato motivo**, collocabile all'interno della tutela della libertà religiosa, diritto estrinsecabile nel professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma …»

Trib. Cremona, sent. 19/02/2009, n. 15

- Il Trib. stabilisce che il kirpan è un **coltello**, dunque un'arma impropria - strumento solamente idoneo ad arrecare una lesione, ma non destinato all'offesa, come le armi proprie: «il *kirpan* è uno strumento da punta, non naturalmente volto all'offesa e, quindi, non è un'arma propria, come il pugnale»
- Per giustificato motivo – come quello religioso – potrebbe essere portato con se.

Trib. Cremona, sent. 19/02/2009, n. 15

i giudici ritennero che per un **Sikh**

a) il porto del Kirpan costituisce un **simbolo** di **appartenenza** alla religione Sikh;

b) ha una valenza intrinsecamente comunicativa dell'identità religiosa edell'appartenza;

c) la condotta .. è imposta dal sikhismo e non può avere esclusivamente una finalità di abbigliamento;

Trib. Cremona, sent. 19/02/2009, n. 15
i giudici ritennero che per un **Sikh**

d) … tali motivazioni sono «**giustificato motivo**, fondato su motivazioni … collocabili all'interno della tutela della libertà religiosa, diritto estrinsecabile nel professare la propria fede religiosa in qualsiasi **forma** …»

«la fede e la cultura permettono al singolo di credere in valori e perseguire fini, estrinsecando e modificando la propria identità»

Tutela della libertà religiosa art. 19 cost.

- Tutela della libertà individuale (la cui esigenza nasca dall'appartenenza) indipendentemente dall'esistenza di un'intesa deve essere garantita.
- Tutela secondo i principi generali che sovraintendono ai rapporti Stato religioni.

Trib. Di Latina 29/01/2010, n. 4 i giudici hanno ritenuto la **pratica vietata**:

- Il reato di porto d'armi **non è scriminato** dalla «*circostanza che la religione Sikh impone l'obbligo di portare con sé un coltello, poiché la libertà di professare qualsiasi culto o fede trova il limite invalicabile della pacifica convivenza e nelle correlative norme a tutela della sicurezza pubblica*»
- = **diverso bilanciamento tra libertà religiosa e esigenze di sicurezza pubblica**

I simboli Sikh: si può indossare il Kirpan?

- Dopo un il rifiuto del Ministero dell'Interno al riconoscimento della personalità giuridica all'ente «Associazione Sikkismo regione Italia», il **Consiglio di Stato** (giugno 2010):
- ha confermato in un parere:
- **il kirpan è illegale è un pugnale=arma bianca o propria per le quali non è previsto giustificato motivo;**
-

Cons. di Stato 2010

- «…il pugnale rientra nella categoria delle **armi bianche o proprie**, per le quali **non è prevista alcuna licenza** di polizia che ne consenta il porto; anche quando si volesse accettare la tesi che il kirpan non ha come destinazione naturale l'offesa alla persona, e venisse quindi considerato "arma impropria", esso **non potrebbe essere portato** fuori dalla propria abitazione».
- Il porto del kirpan è principio che confligge con quelli dell'ordinamento giuridico italiano art. 4 L.110 1975.

I simboli Sikh

- Ad agosto 2011 la comunità Sikh ha obiettato:
  - che il pugnale viene indossato sotto una cintura, quindi non è estraibile;
  - che la loro religione non prevede lunghezze particolari e può essere inferiore ai 4 centimetri in modo da non rientrare fra le armi da taglio;
  - A maggio 2011 l'ennesimo rifiuto del Viminale.

I simboli Sikh

- Il **Consiglio di Stato**, ancora nel 2012, ha negato il riconoscimento di associazioni di culto **sikh** perché in esse vi era la regola vincolante del porto del **kirpan** (e il divieto per le donne di divorziare). La decisione di **vietare il porto permanente di un coltello** è corretta in base al diritto vigente;
- Il porto di un coltello può avvenire per giustificato motivo solo **occasionalmente** (es. quando si va a caccia o pesca o a funghi);

I simboli Sikh

- un giustificato motivo non può identificare una condotta **permanente**: si attribuirebbe ad una categoria di soggetti (fedeli Sikh) una posizione privilegiata permanente: il porto d'armi nei luoghi pubblici.

- **Nulla vieta di portare un kirpan privo di filo e di punta**.

I simboli Sikh

Nella relazione 2015 sulle performance del Ministero dell'Interno è specificato:

- **DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DEI CULTI: UFFICIO POLITICHE DEI CULTI E RELAZIONI ESTERNE**

«Con i Sikh, il rapporto è stato sviluppato anche nel tentativo di risolvere la questione del simbolismo sacro connesso al porto del kirpan da parte degli aderenti alla Confessione. Comportamento che, non essendo consentito nel nostro ordinamento, **rappresenta un elemento di preclusione per il riconoscimento giuridico dei propri enti di culto**»

Casi: soluzioni caso per caso, prevalenza orientamento della lama inoffensiva:

- 25 febbraio 2013 quando Bhatti Manpreet Singh si trovava per ragioni di lavoro a Treviso, dopo un incidente viene portato in ospedale e li i medici una volta visto il Kirpan, chiedono l'intervento della polizia.
- Per il fedele Sikh non è scattato l'arresto, ma è stato denunciato e ha ricevuto un **decreto penale di condanna** da 23mila euro.

I simboli Sikh

- Sulla considerazione della difesa che il suo possesso è giustificato da un motivo religioso, che si tratta di una **lama non tagliente**, il giudice, accolte le richieste, ha disposto un rinvio per visionare il corpo del reato.

Cass. 23 settembre 2015, n. 45548

- Costituisce orientamento costante e consolidato della corte:
- il porto di un coltello integra fattispecie autonoma di reato di cui all'articolo 699 c.p;
- il coltello rappresenta un'arma bianca propria, assimilabile a un pugnale o stiletto;
- armi destinate all'offesa alla persona il cui porto è **vietato in modo assoluto**

Art. 699 c.p.

- Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
- Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
- Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate

Cass. 23 settembre 2015, n. 45548 alcuni precedenti:

- **Cass., Sez. I, n. 12427/1994;**
- **Cass., Sez. I, n. 2208/1995;**
- **Cass., Sez. I, n. 392/1999;**
- **Cass., Sez. I n. 22285/2004.**

CASS. PEN. – SEZ. I – 14 GIUGNO 2016, N. 24739

- **la libertà di culto o di fede trova pur sempre un limite invalicabile** - si veda art. 8 Cost., secondo comma, Cost., che esclude che gli statuti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica possano contrastare con l'ordinamento giuridico italiano - nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica (come ricalcato dal parere del Consiglio di Stato, riportato nel ricorso del P.m. e di cui sopra, in punto di fatto, si è detto). Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame alla luce dei principi giuridici individuati.

CASS. PEN. – SEZ. I – 16 GIUGNO 2016, N. 25163

- **dovendo la manifestazione delle pratiche religiose necessariamente adeguarsi ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano**, coi quali non possono entrare in contrasto (così come riconosciuto dall'art. 8 secondo comma Cost.), nel cui ambito assume rango primario la tutela della sicurezza pubblica

accomodamenti

- una ipotesi di accordo è stata elaborata congiuntamente dai rappresentanti dei sikh e dal Consiglio scientifico incaricato di attuare la Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Immigrazione che mira a superare i problemi di compatibilità del porto in pubblico dell'oggetto con i divieti sanciti dalla legislazione italiana

D.D.L 1910 - Disposizioni in materia di porto di Kirpan da parte dei cittadini o degli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica

- **Art. 1.**
- *(Disposizioni in materia di porto di Kirpan)*
- 1. I cittadini o gli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica sono autorizzati a portare il loro tradizionale coltello religioso, denominato *Kirpan*, a condizione che sia fabbricato in modo da assicurarne l'inidoneitÃ a produrre ferite da taglio e l'impossibilitÃ di affilarlo.

segue

- 2. La direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, istituita presso il Ministero dell'interno, giudica dell'inidoneitÃ del *Kirpan* a produrre ferite e dell'impossibilitÃ di affilarlo e rilascia apposita autorizzazione alle imprese produttrici.

segue

- 3. La direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato si assicura della congruitÃ del modello autorizzato di *Kirpan* a soddisfare le finalitÃ religiose collegate al suo porto, acquisendo il parere dei vertici della rappresentanza dei Sikh in Italia.

segue

- 4. Il *Kirpan* prodotto secondo i criteri di cui al comma 1 deve essere provvisto di un segno riconoscibile, approvato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, con il consenso dei vertici della rappresentanza dei Sikh nel nostro Paese.
- 5. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrato in vigore della presente legge, disciplina la procedura di valutazione dei modelli non letali di *Kirpan* e di rilascio delle licenze a produrli e commerciarli.

I simboli Sikh: Canada 2006

- ***Multani v. Marguerite-Bourgeoys, Comm. scolaire*** (2006), 55 CHRR D/463, 2006 SCC 6
- Fatto: nel cortile scolastico un alunno dell'istituito è stato trovato in possesso di un Kirpan in quanto fedele nella religione Sikh;
- All'atto dell'iscrizione il discente ed i genitori avevano dichiarato il porto del Kirpan;

I simboli Sikh: Canada 2006, ***Multani v. Marguerite-Bourgeoys, Comm. scolaire*** (2006), 55 CHRR D/463, 2006 SCC 6

- Il consiglio scolastico (Commissione Scolaire) aveva ritenuto che l'alunno potesse indossare il Kirpan "purché fosse sigillato all'interno dei suoi vestiti", e così è stato.
- Nel 2002 La commissione ha deciso che quel discente non potesse più indossare Kirpan:

Multani v. Marguerite-Bourgeoys, Comm. scolaire (2006), 55 CHRR D/463, 2006 SCC 6

1. Non si poteva permettere che un'arma o un coltello venissero portati a scuola;
2. la scuola aveva la responsabilità di proteggere la sicurezza dei bambini nell'ambiente scolastico;

- La decisione della scuola vieta quindi all'allievo di religione Sikh di indossare il Kirpan anche in modo accurato.

Multani v. Marguerite-Bourgeoys, Comm. scolaire (2006),

- I genitori dell'alunno di religione Sikh rivendicano, attraverso una mozione al Tribunale Superiore, il diritto del figlio ad indossare il Kirpan purché sigillato e protetto nei suoi vestiti;
- Si presume la violazione della libertà religiosa, del diritto all'uguaglianza garantita negli articoli 3 e 10 della Carta dei diritti umani del Quebec;
- e degli articoli 2 e 15 della Carta dei diritti e delle libertà canadesi.

Multani v. Marguerite-Bourgeoys, Comm. scolaire (2006),

- Il Tribunale Superiore autorizza l'allievo a indossare il Kirpan secondo precise modalità;
- la Corte d'Appello annulla la sentenza e dichiara che indossare il Kirpan compromette gli standard di sicurezza della scuola;
- la Corte Suprema del Canada afferma che la Commissione Scolaire con il suo provvedimento ha violato la libertà religiosa dell'allievo e dichiara nullo il provvedimento.

segue

Argomentazioni della Corte:

- L'allievo indossava il kirpan nel rispetto della sua fede;
- Infatti lasciò la scuola a seguito del divieto;
- la tutela della sicurezza degli studenti è un obiettivo pressante è il divieto era legato a questo obiettivo ma la Commissione poteva garantire all'allievo di indossare il kirpan secondo modalità sicure: sotto i vestiti e cucito in una guaina;

segue

- Argomentazioni:
- non esistevano prove che l'allievo avrebbe potuto utilizzare il kirpan per scopi violenti;
- nemmeno in altre scuole si era mai verificato un uso violento del kirpan;
- Si era realizzata una discriminazione religiosa.

- l'obiettivo di garantire un livello di sicurezza ragionevole nell'ambiente scolastico. Tuttavia, richiedendo quell'obiettivo un livello di sicurezza ragionevole e **non assoluto**
- Corte ha concluso che il divieto assoluto non rispettava il criterio della proporzionalità

Casi: Canada 2011

- 2011: Una delegazione di fedeli Sikh era stata inviata all'Assemblea Nazionale a Quebec City per discutere soluzioni ragionevoli circa i simboli religiosi…
- il gruppo doveva fare una presentazione su Bill-94, che pone limiti alla capacità delle donne musulmane di indossare il niqab in luoghi in cui si offrono o ricevono servizi pubblici;
- La delegazione è stata fermata all'ingresso perché si è rifiutata di lasciare fuori dell'aula dei lavori i kirpan.
- **Qui è prevalso il criterio della sicurezza.**

Segue:

- La proibizione totale di portare il kirpan a scuola avrebbe sminuito il valore di questo simbolo religioso;
- inviato il messaggio che alune pratiche religiose non meritano la stessa protezione di altre;
- «accomodamento ragionevole» = permettere il porto del simbolo *kirpan* a certe condizioni = società canadese rispetta: la libertà di religione e le minoranze che la compongono